

**DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE**

**FATTURA NR 23004482 DEL 05/04/2023**

Consapevoli di assumere ogni responsabilità, con la presente dichiariamo che le nostre merci:

1- **Y901** - Non rientrano nell'elenco del regolamento (UE) 821/2021 DEL PARLAMANTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 2018/1992 della Commissione del 10 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. serie L n. 319 del 14/12/2018

2- **Y900** - Non rientrano nell'elenco dei beni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (convenzione di Washington - CITES), pubblicato nella G.U. serie L n. 61 del 03/03/1997 e s.m.i.- modificato da ultimo con il regolamento (UE) n. 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017 pubblicato nella G.U. serie L, n. 27 del 01/02/2017

3- **Y922** - Non costituiscono pellicce di cane e di gatto, né prodotti che le contengono di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. serie L, n. 343 del 27/12/2007

4- **Y903** - Non rientrano nell'elenco dei beni del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali, pubblicato nella G.U. serie L n. 39 del 10/02/2009 (disposizioni di applicazione emanate mediante Reg. di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione del 09/11/2012 pubblicato nella G.U. serie L, n, 324 del 22/11/2012);

5- **Y904 + Y906** - Non rientrano nel Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, pubblicato nella G.U. serie L n. 30 del 31.1.2019 e che abroga il regolamento (CE) n. 1236/2005 pubblicato nella G.U. serie L n. 200 del 30/07/2005

6- **Y920** - Non rientrano fra i beni come da Reg. (UE) 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 da ultimo modificato con il reg. (UE) 2018/827 del Consiglio del 04 giugno 2018 pubblicato nella G.U. serie L n. 140 del 06/06/2018, concernenti le misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché fra i materiali di cui all'allegato lii del Reg. UE n. 359/2011 del Consiglio del 12 aprile 2011 pubblicato nella G.U. serie L n. 100 del 14/04/2011, modificato da ultimo dal Reg. (UE) 565/2018 del 12 aprile 2018 pubblicato nella G.U. serie L n. 95 del 13/04/2018

7- **Y935** - Non rientrano fra i beni soggetti alle disposizioni del regolamento UE n. 1332/2013 del Consiglio del 13 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. serie L n.335 del 14/12/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, come da ultimo modificato con Reg. (UE) 124/2014 del 10/02/2014 pubblicato nella G.U. serie L n. 40 del 11/02/2014

8- **Y916 + Y917** - Non sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo A dAI Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, pubblicato nella G.U. serie L n. 201 del 27/07/2012 e ss.mm. - modificato da ultimo con il Reg. delegato (UE) n. 2018/172 della Commissione del 28 novembre 2017 pubblicato nella G.U. serie L n. 32 del 6/02/2018

9- **Y902** - codice addizionale comunitario **(CADD): 4999**; Non costituiscono sostanze controllate o nuove, ovvero prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, di cui ·al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, pubblicato nella G.U. serie L, n. 286 del 31/10/2009 e s.m.i. modificato da ultimo con il Reg. (UE) n. 2017/605 della Commissione del 29 marzo 2017 pubblicato nella G.U. serie L n. 84 del 30/03/2017 - codice comunitario relativo a disposizioni particolari

10- **Y926** - Non costituiscono prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, di cui al regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 pubblicato nella G.U. serie L, n. 150 del 20/05/2014 - codice comunitario relativo a disposizioni particolari: Y926 + Y053 per prodotti non interessati dai requisiti di etichettatura relativi ai gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2014 + Y054 per prodotti etichettati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014

11- **Y032** - Non costituiscono prodotti derivati dalla foca di cui al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, pubblicato nella G.U. serie L 286 del 31/10/2009 modificato da ultimo con il Reg. (UE) n. 2015/1775 della Commissione del 06 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. serie L n. 262 del 7/10/2015 le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal Regolamento di esecuzione 2015/1850 della Commissione, in GU L 271 del 16.10.2015 - codice comunitario relativo a disposizioni particolari:

12- **(CADD) T001** - Non costituiscono dispositivi medici ai sensi del Reg. UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, pubblicato nella G.U. L 117 del 05/05/2017, che abroga le direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE

13- Non costituiscono miscugli contenenti una o più delle seguenti sostanze: efedrina, pseudoefedrina, safrolo (**precursori di droga**, cioè sostanze frequentemente utilizzate per la preparazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope) di cui al reg. CE n. 273/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. serie L n. 47 del 18/02/2004, come da ultimo modificato dal Regolamento Delegato (Ue) 2018/729 Della Commissione Del 26 Febbraio 2018 pubblicato nella G.U. serie L n. 123 del 18/05/2018

14- **Y046 CADD T001** - Non costituiscono utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 284/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 pubblicato nella G.U. serie L 77 del 23/03/2011, originari della Repubblica popolare cinese e dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti - Y046 + materiali a contatto con alimenti - (CADD): T001;

15- **Y953** - Non rientrano fra i beni a cui si applica il regolamento (UE) n. 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016 pubblicato nella G.U. serie L n. 012 del 19/01/2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abrogra il reg. ue n. 204/2011 e come da ultimo modificato dal reg. di esecuzione (UE) n. 2018/2004 del Consiglio del 17 Dicembre 2018 pubblicato nella G.U. serie L n.322 del 18/12/2018

16- **Y920** - Non rientrano nell'elenco delle attrezzature elencate nel reg. (UE) n.401/2013 del Consiglio del 2 maggio 2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania pubblicato nella G.U. serie L n. 121 del 03/05/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2018/2053 Del Consiglio Del 21 Dicembre 2018

17- **Y921** - Non rientrano nell'ambito di applicazione del reg. (CE) 314/04 del Consiglio del 19 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. serie L n.55 del 24/02/2004 e relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, come modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/283 della Commissione, del 18 febbraio 2019 pubblicato nella G.U. serie L n. 47 del 19/02/2019

18- **Y920** - Non rientrano fra le attrezzature vendute/fornite/trasferite o esportate, direttamente o indirettamente, che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna su qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, elencate nell'allegato lii del Reg. CE 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 modificato dal Reg. (UE) 2018/275 Del Consiglio del 23 febbraio 2018 pubblicato nella G.U. serie L n. 54 del 24/02/2018

19- **Y921** - Non rientrano fra i prodotti elencati negli allegati al regolamento (CE) n. 2017/1509 del Consiglio del 30 agosto 2017 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n.329/2007, pubblicato nella G.U. serie L n. 224 del 31/08/2018, come da ultimo modificato dal Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2019/93 Del Consiglio del 21 Gennaio 2019 pubblicato nella G.U. serie L n. 18 del 22/01/2019

20- **Y920** - Non rientrano fra le attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna vendute/fornite trasferite o esportate, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea, o destinate ad essere utilizzate in tale paese, elencate nell'allegato I del Reg- UE n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009, come da ultimo modificato del Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2018/1604 del Consiglio Del 25 Ottobre 2018 pubblicato nella G.U. serie L n. 268 del 26/10/2018

21- **Y920 CADD 4099** - Non costituisce bene culturali appartenenti mal patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, se sono stati rimossi illegalmente dai siti in Iraq, compresi quelli elencati nell'allegato Il, di cui al regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2013 pubblicato nella G.U. serie L. n. 169 del 08/07/2013 e come da ultimo modificato con il Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2019/51 Della Commissione dell'11 gennaio 2019

22- **Y939** - Non rientrano fra i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 428/2009 e ss. mm. destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia - art. 2 Reg. (UE) n. 833/2014 da ultimo modificato con il regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio del 30 novembre 2017 pubblicato sulla gazzetta ufficiale L 316 del 1.12.17

23- Non rientrano fra i destinatari e gli utilizzi finali dei beni evidenziati nell'allegato I al Regolamento (UE) 269/2014 da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione (ue) 2019/92 del consiglio del 21 gennaio 2019 pubblicato nella G.U. serie L n.19 del 21/01/2019, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

24- **Y920** - Non rientrano fra le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell'allegato Il del reg UE n. 1351/2014 del Consiglio del 18 dicembre 2014 pubblicato nella G.U. serie L n. 365 del 19/12/2010

25- **Y975** - Beni diversi da quelli descritti nell’allegato I del regolamento UE 2020/402

26- **Y966** - Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)

27- la merce non rientra tra quelle indicate in REG. UE 111-442-521/2021 né per qualità né per destinazione.

28- **Y927** - Non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEEn. 1005/2008 del consiglio del 29 settembre 2008

29- **Y909** - Non rientra dell’elenco dei beni come da regolamento CEE n. 1984/2003 del Consiglio del 8 Aprile 2003

30- **Y923** - Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)

31- **Y924** - Merci che non rientrano nell ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852

32- **Y981** - MERCI ESENTI, AI SENSI DELL’ART. 1, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/111, ULTIMI 3 COMMI (DONAZIONE O RIVENDITA, RISPOSTA UMANITARIA ALL’EMERGENZA, ESPORTAZIONI VERSO STRUTTURE SITUATE SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE DI UNO STATO MEMBRO O NELLA ZONA ECONOMICA DICHIARATA DA UNO STATO MEMBRO AI SENSI DELL’UNCLOS)

33- **Y995** - MERCI DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE DAI DIVIETI DEFINITI NEGLI ARTICOLI 2.1 E 2a.1 DEL REGOLAMENTO (UE) NR. 328/2022 DEL 25/02/2022 inizio validità 26.02.2022 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO 833/2014 DEL 31.07.2014 (Goods other than those concerned by the prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Regulation (EU) No 328/2022)

34- **Y801** - MERCI DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE DAI DIVIETI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 SERIEX, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N.765/2006 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2022/355 DEL 02.03.2022

35- **Y996** - MERCI DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE DAI IVIETI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 TER, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N.328/2022 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO 833/2014. LE MERCI DICHIARATE NON SONO IDONEE AD ESSERE UTILIZZATE NELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO.

36- **Y815** - MERCI DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE DAI DIVIETI DI CUI ALL’ART.3 SEPTIES, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) n.833/2014 MODIFICATO CON IL REGOLAMENTO (UE) 2022/394 DEL 09/03/2022

37- **Y821** - MERCI DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE DAI DIVIETI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 NONIES, PARAGRAFO 1, ED ALLEGATO XVIII DEL REGOLAMENTO (UE) 428/2022 DEL 15.03.2022 CHE MODIFICANO IL REGOLAMENTO N. 833/2014

38- **Y984** - Merci non originarie o non destinate alle zone degli oblast di Donetsk e Luhansk

39- **Y809** - CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (APPILICABILE AI MACCHINARI. I divieti di cui all'articolo 1 vicies del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 vicies, paragrafo 3)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

40- **Y820** I divieti di cui agli articolo 3 paragrafo 1 e 3 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3, paragrafo 4) CONTRATTO CONCLUSO PRIMA DEL 16 03 2022

41- **Y811** - I divieti di cui agli articolo 1s.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1s.2)

42- DICHIARO CON LA PRESENTE CHE LA MERCE VIENE ESPORTATA NON IN VIOLAZIONE DEL REG. 576/2022

43- DICHIARO CON LA PRESENTE CHE LA MERCE VIENE ESPORTATA NON IN VIOLAZIONE DEL REG. 428/2022

|  |  |
| --- | --- |
| 44………**Y987** | I divieti di cui agli articoli 2.1 e 2 bis.1 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articoli 2.3 e 2 bis, paragrafo 3) |
|   |  |
| 45 **Y858** I divieti di cui all'articolo 3 duodecies .1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 duodecies .3 quater) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 46  |  **Y 997** Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2bis e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014) |
|  |  |

qualora venisse meno una delle suddette condizioni, la ditta si impegnerà a comunicarlo tempestivamente all'UD coinvolto

Gallarate, 05/04/2023